



## **ATTO DIRIGENZIALE**

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

**“L'ISTRUTTORE INCARICATO”**

**(Nicola Tedesco)**

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Sezione	Osservatorio fitosanitario
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PSR Puglia 2014-2020 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> XSI <input type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> XNO

**N. 155 del 30\_11\_2021 del Registro delle Determinazioni**

**Codice CIFRA: 181\_DIR\_2021\_00155**

**OGGETTO: CUP: B32E20000140002 - Pagamento e liquidazione, a valere sul capitolo 111042, afferente all'istituzione del regime di aiuto per i proprietari/conduttori a qualunque titolo che hanno adempiuto agli abbattimenti delle piante infette da *Xylella*, in seguito ad ingiunzione di abbattimento. DGR 2311/2019. Impegno n. 164 del 07/12/2020.**

L'anno 2021, il giorno trenta del mese di novembre in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro n. 45/47,

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

**VISTI:**

- gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- l'art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;



- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
- la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale' con la quale è stata affidata la direzione della Sezione al Dott. Salvatore Infantino;
- la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;
- la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
- la legge di contabilità regionale n. 28/01;
- la normativa di cui al D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021*";
- la Legge regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023*";
- la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*";

#### **VISTI**

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- il Reg.(UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) che ha abrogato la Decisione 789/2015 e smi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2020 ed entrato in vigore il 20/08/2020;
- il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, in vigore dal 13 marzo 2021, con il quale sono state adottate le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 e che ha abrogato il D.Lgs. 214/2005.
- il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L 193 del 1° luglio 2014) in particolare gli aiuti destinati ad indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie e di organismi nocivi ai vegetali di cui all'art 26, esentandoli dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108;
- il DM dell'1 dicembre 2015, n. 4363, che ha disciplinato i criteri da adottare per l'erogazione di contributi finanziari a favore dei proprietari o conduttori che eseguono le misure fitosanitarie rivolte a fronteggiare l'infezione di *Xylella fastidiosa*, stabilendo all'articolo 2 un indennizzo del danno subito ed all'articolo 3 un indennizzo dei costi sostenuti per l'estirpazione degli alberi di olivo;



- la scheda di esenzione relativa all'aiuto SA.43596 (2015 XA), con cui la Commissione europea ha autorizzato il Regime di aiuto Commissariale sino al 31/12/2020 per un importo di 13,5 milioni di euro;
- la DGR 940 del 13 giugno 2017 con la quale si recepiscono i criteri di valutazione del danno e dei costi di estirpazione delle piante infette abbattute dai proprietari/conduttori a qualunque titolo delle aziende agricole presso cui è avvenuta l'estirpazione, nonché si pubblicano i fac simili dei modelli di richiesta dei benefici stanziati;
- la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l'indennizzo anche ai soggetti che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante infette;
- la determinazione n. 164 del 07/12/2020 con la quale, nelle more dell'istruttoria, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 27.088,00 a valere sul Cap. 111042 a favore dei proprietari/conduttori a qualunque titolo che hanno presentato la relativa comunicazione e istanza per beneficiare dei risarcimenti previsti dal DM dell'1 dicembre 2015 n. 4363, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR 2311/2019 e che hanno ottemperato alle prescrizioni impartite dall'Osservatorio;
- la determinazione dirigenziale n. 87 del 25/08/2021 con la quale si è provveduto a liquidare gli indennizzi a un gruppo di beneficiari, la cui istruttoria era stata definita e per le quali era stata impegnata la relativa somma con la precitata determinazione n. 164/2020.

#### **VISTI ALTRESI**

- il D.M. del 30 gennaio 2015 che all'art. 2 (Verifica di regolarità contributiva) cita le circostanze per le quali è richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): [...] "a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia; c) per il rilascio dell'attestazione SOA.";
- la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'AVCP, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 171 del 25/7/2011, con la quale si esclude la necessità del DURC in caso di risarcimenti, come indicato al punto 4.13 della stessa: "I risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità, stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore. Tali soggetti terzi, infatti, non possono in alcun modo essere equiparati agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese.

*Le medesime considerazioni valgono per le indennità, gli indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori: anche in tal caso, difetta il requisito soggettivo richiesto dal comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, dal momento che i soggetti espropriati non possono annoverarsi tra quelli facenti parte della filiera delle imprese.*

***Detti indennizzi, pertanto, potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento [...]***

- la delibera del **31 maggio 2017** dell'Autorità Nazionale anticorruzione, di aggiornamento della Determina n. 4, la quale al punto n. 7) 2.3 "**Concessionari di finanziamenti pubblici anche europei**" così prevede: "L'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 prevede l'obbligo di tracciabilità a carico dei



«concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici». Nel caso di agevolazioni o di finanziamenti erogati da un soggetto pubblico - comunitario, nazionale o regionale - a sostegno dell'attività d'impresa (ad esempio, i contributi erogati alle imprese a fondo perduto ovvero i finanziamenti agevolati ad imprese ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488), mancando la riconducibilità alla prestazione di forniture, servizi o lavori pubblici strettamente intesi, si propende per l'esclusione delle predette fattispecie dall'ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità, atteso che l'art. 3 della legge n. 136/2010 richiede espressamente una correlazione con l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture. **La natura eccezionale delle disposizioni dettate dall'art. 3 esclude, inoltre, che possa farsi luogo ad una interpretazione estensiva delle norme. Ciò premesso e considerato, i soggetti beneficiari di finanziamenti europei devono ritenersi assoggettati alla disciplina sulla tracciabilità unicamente qualora siano «a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici»**, così come recita il tenore letterale dell'art. 3, comma 1, legge n. 136/2010, senza che si possa procedere ad interpretazioni estensive o restrittive della norma, salvo che disposizioni speciali non impongano la tracciabilità dei relativi flussi finanziari”;

- il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 30 gennaio 2015 n. 84785 e ss.mm, il quale prevede che il Documento unico di regolarità contributiva va richiesto per **tutti gli appalti pubblici**, inclusi servizi e forniture, nelle varie fasi dall'iscrizione all'aggiudicazione, fino al pagamento e il collaudo e saldo finale; per la **gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione**; per i **lavori privati in edilizia** soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell'inizio dei lavori; per il rilascio dell' **attestazione SOA**; per l'**iscrizione all'Albo dei Fornitori**; per finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche;
- la nota INPS registrata al Protocollo di Questo Ente al n. 59886 del 17 luglio 2013 con la quale si precisa che il ristoro per danni ricevuti a seguito di calamità e/o come rimborso spese per l'esecuzione di ordinanze di estirpazione di piante in presenza di problemi fitosanitari non richiede la verifica della regolarizzazione contributiva se non per benefici e sovvenzioni di natura comunitaria”.

#### **CONSIDERATO CHE**

- Al fine di allineare la procedura a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 940/2017 di istituzione del regime di aiuto, si è reso necessario verificare la presenza nelle istanze presentate di ulteriore documentazione integrativa, ovvero i Modelli di cui all'Allegato A approvati con la precitata delibera;
- con nota prot. AOO 181 29/11/2021 n. 10540, la sede di Lecce della Sezione Osservatorio fitosanitario ha trasmesso le check-list di verifica delle istanze presentate;

**RITENUTO** necessario liquidare l'indennizzo per le istanze la cui istruttoria è stata definita e per le quali è stata impegnata la relativa somma con la precitata determinazione n. 164/2020 e autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare a valere sul Cap. 111042 la somma complessiva di **€ 17.576,00**, di cui alla determinazione di impegno n. 164 del 07/12/2020, a favore di ciascun beneficiario per il danno subito ed i costi sostenuti per l'estirpazione delle piante infette, di cui alle prescrizioni di abbattimento dell'Osservatorio fitosanitario.

**VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016**

**Garanzie alla riservatezza**



La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

**Bilancio:** autonomo

**Competenza:** 2020

**Esercizio Finanziario:** 2021

**CRA:** 14.06

**Codice Funzionale:** 16.1.1.4

**P.C.d.F.:** 1.4.3.99.999

**Capitolo:** 111042

**Declaratoria Capitolo:** "Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*. Trasferimenti correnti ad altre imprese.";

**Provvedimento dirigenziale di assunzione di impegno di spesa:** determinazione di impegno n. 164 del 07/12/2020)

**Importo complessivo da liquidare:** € 17.576,00= (diciassettemilacinquecentosettantasei/00)

**Modalità di pagamento:** il pagamento mediante bonifici bancari sui rispettivi conti correnti

**Causale della liquidazione e pagamento:** liquidazione e pagamento delle somme a titolo di risarcimento del danno subito ed i costi sostenuti per l'estirpazione delle piante infette, di cui alle prescrizioni di abbattimento dell'Osservatorio fitosanitario, a favore dei proprietari/conduttori a qualunque titolo che hanno ottemperato agli obblighi, indicati nella Scheda Anagrafico Contabile

**Destinatari della spesa:** soggetti privati diversi indicati nella Scheda Anagrafico Contabile

**Natura della spesa:** corrente

**CUP:** B32E20000140002

**Dichiarazioni e/o attestazioni:**

- Si dichiara che esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 111042;
- Si conferma la sussistenza degli elementi che hanno prodotto l'impegno;
- Si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011;
- Si adempirà agli obblighi di cui agli art. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013.
- Si attesta che i beneficiari non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 2 del D.M. 84785 del 30 gennaio 2015 in materia di Verifica di Regolarità contributiva, in quanto trattasi di somme per risarcimento rinvenienti nel Bilancio autonomo della Regione Puglia;



- Si attesta che per i soggetti interessati non ricorre la normativa antimafia di cui alla L. 575/1965 s.m.i. e del D.Lgs. 19/2011;
- Si dichiara che la nota INPS acquisita al Protocollo al n. 59886 del 17 luglio 2013 precisa che il ristoro per danni ricevuti a seguito di calamità e/o come rimborso spese per l'esecuzione di ordinanze di estirpazione di piante in presenza di problemi fitosanitari non richiede la verifica della regolarizzazione contributiva se non per benefici e sovvenzioni di natura comunitaria.
- Sono stati ottemperati gli obblighi di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973;
- Ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs 118/2011 resta a carico del beneficiario la commissione unitaria di esecuzione del bonifico pari ad euro 3,50;
- Tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 s.m.i. CUP: **B32E20000140002**

Visto di attestazione di disponibilità finanziaria  
Il Dirigente della Sezione  
(Dott. Salvatore Infantino)

---

La sottoscritta attesta che il procedimento affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. "Lotte obbligatorie, Produzioni vivaistiche e sementiere" (Dr. Anna Percoco) \_\_\_\_\_

Ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione del presente provvedimento

#### **DETERMINA**

- di confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;
- prendere atto dell'istruttoria effettuata al fine di individuare i soggetti che, in seguito ad istanza inoltrata all'Osservatorio fitosanitario, possono beneficiare dei risarcimenti previsti dal DM del 1 dicembre 2015, n. 4363 del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali;
- autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare a valere sul Cap. 111042 la somma complessiva di **€ 17.576,00**, di cui alla determinazione di impegno n. 164 del 07/12/2020, a favore di ciascun beneficiario per il danno subito ed i costi sostenuti per l'estirpazione delle piante infette, di cui alle prescrizioni di abbattimento dell'Osservatorio fitosanitario, secondo le indicazioni della



sezione adempimenti contabili e dell'allegato relativo alla scheda anagrafico-contabile, parte integrante del presente provvedimento;

- di approvare la scheda anagrafico-contabile, allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, così come regolamentato dalle norme vigenti in materia;
- di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n. 7 (sette) facciate e dall'allegata Scheda anagrafico-contabile composta da n. 2 (due) facciate, e sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) - Sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale, all'Assessore all'Agricoltura e alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i successivi adempimenti.

Il Dirigente della Sezione  
(Dott. Salvatore Infantino)